


**REGOLAMENTO
SULL'UTILIZZO DEGLI SPAZI
E DELLE SALE PRESSO LA CASA
COMUNALE**



Comune di Dalpe

Articolo 1 Principio

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle sale e degli spazi annessi alla casa comunale di Dalpe, di proprietà del Comune di Dalpe.

Articolo 2 Spazi e strutture

¹Le strutture disponibili comprendono:

- 2. piano interrato
 - > sala ex-palestra comunale

- 1. Piano interrato
 - > servizi igienici
 - > atrio

- pianoterra
 - > atrio
 - > sala delle assemblee
 - > servizi igienici

- piazzale esterno
 - > area accanto e di fronte alla casa comunale

²Se il numero di partecipanti all'evento non è adeguato alla superficie degli spazi messi a disposizione, il Municipio può comunque autorizzare l'evento, a condizione che vengano messe in atto delle misure compensative (presenza di un sorvegliante, servizio Securitas o misure analoghe)

Articolo 3 Norme per la richiesta e la messa a disposizione dei locali

¹Gli spazi presso la Casa comunali vengono concessi in uso a Enti, Associazioni, Società pubbliche e private e a persone fisiche, per tenervi manifestazioni di natura culturale, scientifica, sociale, economica, ricreativa, turistica, quali conferenze, concerti, convegni, congressi, mostre, ecc., esclusa ogni attività che, a giudizio insindacabile del Municipio, possa recare danno all'immagine del Comune.

²Le richieste d'utilizzo delle sale devono pervenire all'Amministrazione comunale con sufficiente anticipo, di regola 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione, sull'apposito formulario adottato dal Municipio.

La domanda deve contenere una succinta descrizione della manifestazione (natura, scopo, tempi) e degli spazi richiesti.

In caso di eventi con un numero di invitati non adeguato alla superficie degli

spazi, deve altresì contenere il nominativo della persona responsabile delle misure compensative di cui all'art. 2 cpv. 2 del presente Regolamento.

³Disdette d'utilizzo o spostamenti d'orario devono essere tempestivamente comunicati.

Articolo 4 Criteri

¹Il Municipio decide sulla domanda e fissa le condizioni di utilizzo.

²La domanda viene evasa sulla base del piano di occupazione e compatibilmente con le esigenze del Municipio.

La priorità sull'utilizzo verrà data ai domiciliati e alle organizzazioni con sede nel Comune, ritenuto quanto sopra in caso di richieste di contemporaneo utilizzo la priorità è determinata dall'ordine di presentazione delle richieste.

³Le richieste d'uso presuppongono l'accettazione di tutte le norme del presente Regolamento e sollevano il Comune da ogni responsabilità circa i danni di responsabilità civile arrecati a persone o cose conseguenti all'uso degli spazi.

Articolo 5 Tariffe

¹Per l'uso estemporaneo degli spazi e le strutture enumerate all'art. 2 del presente Regolamento, da parte di privati cittadini e attività o manifestazioni a scopo di lucro viene richiesta una tassa di Fr. 50.- per ogni singola occupazione fino a 8 ore.

² Il Municipio potrà ridurre il valore del contributo dovuto in caso di occupazione per attività a scadenze regolari sul lungo termine.

³Gli spazi e le strutture enumerate all'art. 2 del presente Regolamento sono messi a disposizione gratuitamente a:

- giovani domiciliati nel comune sotto la responsabilità di un adulto;
- società, gruppi e associazioni senza scopo di lucro per manifestazioni culturali o pubbliche di interesse generale.

⁴Gli importi dovuti vanno versati alla Cassa comunale entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione municipale.

Articolo 6 Consegna e riconsegna

¹La consegna e la riconsegna degli ambienti locati avvengono alla presenza dell'incaricato del comune, previo accordo con la Cancelleria comunale.

²La pulizia dei locali è di esclusivo compito del locatario. Gli spazi e il materiale concessi devono essere riconsegnati nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti. Qualora ciò non dovesse avvenire il Municipio si riserva di fatturare le spese di ripristino e pulizia alla tariffa di Fr. 30.-/ora.

Articolo 7 Divieti

¹È fatto divieto di modificare la struttura o qualsiasi attrezzatura senza una preventiva autorizzazione; è pure vietato piantare chiodi o staffe nei muri, affiggere manifesti, cartelloni o altro materiale informativo, nonché di portare all'esterno parti di arredamento

²Per eventuali danni alle sale, al loro inventario e alle apparecchiature l'organizzatore della manifestazione sarà ritenuto responsabile; il Municipio può chiedere a sua discrezione un deposito cauzionale o la stipulazione di un'assicurazione responsabilità civile a copertura di eventuali danni.

³Nelle sale vige il divieto di fumare, utilizzare fiamme libere, fumo o materiali incandescenti (fuochi d'artificio) e servire bevande alcoliche ai minori di anni 18 o a persone in stato di ebbrietà.

Articolo 8 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale competente; esso abroga ogni precedente disposizione in materia.

Approvato dal Municipio con risoluzione n. 03/2024 del 15 gennaio 2024.

Approvato dall'Assemblea comunale il

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il